

# Malattie professionali: il nuovo elenco in Gazzetta Ufficiale

**Pietro Gremigni** *Consulente aziendale*



*Aggiornato l'elenco delle malattie professionali rispetto a quello approvato nel 2008*

## Ministero del lavoro

### Decreto 11.12.2009

(G.U. 19 marzo 2010, n. 65)

### Comunicato 1.4.2010

(G.U. 1° aprile 2010, n. 76 - S.O. n. 66)

Il Ministero del lavoro con il Dm 11 dicembre 2009 (G.U. 19 marzo 2010, n. 65), integrato con la pubblicazione dell'elenco sul S.O. n. 66 alla G.U. 1° aprile 2010, n. 76, ha approvato l'aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali che in base all'art. 139 del Testo unico infortuni obbliga il medico alla relativa denuncia alla Direzione provinciale del lavoro.

Il nuovo elenco sostituisce il precedente approvato con Dm 14 gennaio 2008 e tiene conto dell'evoluzione che il sistema produttivo può determinare sull'insorgere di sicure o possibili malattie di origine professionale e sulle nuove ricerche mediche in materia di patologie di origine professionale.

## Malattie professionali: nozione e quadro di riferimento

Nell'attuale sistema delle malattie professionali (sia nell'industria che nel settore agricolo) a seguito delle sentenze n. 179/1988 e n. 206/1988 della Corte Costituzionale, per malattie professionali devono intendersi sia quelle tassativamente elencate dalla legge, contratte nelle lavorazioni indicate (malattia professionale tabellata), sia quelle non espressamente elencate, ma di precisa origine professionale (malattia professionale non tabellata).

Il quadro complessivo con le relative differenze può riassumersi come illustrato nella tabella (riportata alla pagina successiva), tenuto conto che deve trattarsi di malattia professionale contratta nell'ambito delle lavorazioni soggette ad assicurazione.

**Il medico deve denunciare alla Dpl la malattia in elenco**

## Il nuovo elenco

La Commissione scientifica appositamente istituita dall'art. 10 del Dlgs n. 38/2000 ha assunto la prevista delibera in data 19 novembre 2009 di aggiornamento del predetto elenco che riguarda esclusivamente le voci della Lista I, gruppi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; la Lista II, gruppi 1 e 6 e la Lista III, gruppi 1 e 2. Vengono poi sostituiti e rettificati alcuni codici identificativa della malattia professionale. Ricordiamo infatti che l'elenco risulta articolato in tre gruppi:

- 1) malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità (Lista 1);
  - 2) malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità (Lista 2);
  - 3) malattie la cui origine lavorativa può essere ritenuta possibile (Lista 3).
- L'elenco è suddiviso in settori: nel primo viene indicata la sostanza oggetto di lavorazione o la fonte di rischio; nel secondo la patologia che può derivare e negli altri settori i codici identificativi della malattia professionale.

## I principali cambiamenti rispetto al 2008

Partendo dalla sostanza o dall'agente nocivo oggetto della lavorazione riepiloghiamo le principali modifiche apportate:

- 1) **Arsenico** (utilizzato ad esempio nell'industria vetraria, nella concia e preparazione pellami): inserite alcune dermopatie collegate;
- 2) **Mercurio** (ad esempio produzione lampade): aggiunta l'encefalopatia tossica;
- 3) **Rame**: le nuove patologie sono individuate nella dermatite irritativa da contatto e nella dermatite allergica da contatto, nonché nella efatopatia granulomatosa;
- 4) **Anidride solforosa** (lavorazione frutta secca, imbottigliamento vini ecc.): al posto dell'enfisema polmonare viene inserita la bronco pneumopatia cronica ostruttiva;
- 5) **Chetoni e derivati alogenati** (utilizzati soprattutto nell'industria chimica): inserita l'encefalopatia tossica;
- 6) **Fumi e gas di saldatura**: inserita la bronco pneumopatia cronica ostruttiva al posto della bronchite cronica.

### Malattie professionali: onere della prova

Fattispecie	Conseguenza	Adempimento del lavoratore
<b>Malattia professionale tabellata</b>	Se la malattia viene denunciata entro i termini massimi di indennizzabilità, contenuti nella «Tabella» sussiste la presunzione legale dell'origine professionale	Deve provare lo svolgimento di mansioni rientranti nell'ambito delle lavorazioni tabellate e l'esistenza di una malattia espressamente prevista
<b>Malattia professionale tabellata denunciata oltre i termini massimi</b>	a) Se il lavoratore dimostra che la malattia si è manifestata entro i termini previsti, fruisce della presunzione legale dell'origine professionale b) In mancanza di dimostrazione il lavoratore deve provare l'origine professionale della malattia	a) Occorre provare la verifica clinica nei termini della Tabella, oltre a quanto indicato nel caso precedente b) Oltre a quanto indicato nel caso precedente occorre provare: - l'esposizione al rischio rispetto alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata del lavoro; - l'esistenza della malattia, l'evoluzione e quando è insorta (mediante certificato)
<b>Malattia professionale non tabellata</b>	Il lavoratore deve provare l'origine professionale della malattia	Deve essere provata in particolare: - l'esposizione al rischio (mansioni svolte, condizioni di lavoro, durata ed intensità dell'esposizione); - l'esistenza della malattia mediante certificazione sanitaria; - l'attestazione nel primo certificato della presunta origine professionale della malattia; - l'accertamento dell'origine professionale della malattia da un punto di vista medico-legale

### Procedimento e adempimenti

È obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali contenute nel predetto elenco (art. 139, Dpr n. 1124/1965). Ricordiamo che la procedura per attivare la tutela assicurativa Inail, in caso di malattia professionale, prevede le seguenti fasi:

1) il medico che accerta la malattia professionale deve denunciarlo alla Direzione provinciale del lavoro se la malattia rientra nel predetto elenco di riferimento (in mancanza si applica la sanzione dell'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda da 258 a 1.032 euro. Il medico deve inoltre trasmettere all'Inail la denuncia/segnalazione ai fini dell'alimentazione del Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate;

2) la denuncia della malattia professionale deve essere effettuata dal lavoratore al datore presentando il relativo certificato medico entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo per il periodo precedente la denuncia (art. 52, Dpr n. 1124/1965);  
3) la denuncia della malattia professionale (mod. 101-I) deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'Inail entro i 5 giorni successivi a quello in cui il lavoratore ha fatto denuncia al datore stesso della manifestazione della malattia, pena l'applicazione della sanzione amministrativa da 1.290 a 7.745 euro (art. 53, Dpr n. 1124/1965).

Si segnala che per i settori industria, artigianato e terziario è attivo l'invio telematico della denuncia tramite i servizi on-line dell'Inail.

### Le sanzioni per il medico

Omesso invio da parte del medico generico o curante alla Dpl della denuncia della malattia professionale



Arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda da 258 a 1.032 euro

Omesso invio da parte del medico competente alla Dpl della denuncia della malattia professionale



Arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 516 a 2.582 euro

**IL MINISTRO  
DEL LAVORO,  
DELLA SALUTE E DELLE  
POLITICHE SOCIALI**

Visto l'art. 139 del Tu delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con Dpr 30.6.1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 10, c. 1, Dlgs 23.2.2000, n. 38, che prevede la costituzione di una Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139, oltre che delle tabelle di cui agli artt. 3 e 211 del Testo unico approvato con Dpr n. 1124/1965; Visto l'art. 10, c. 4, Dlgs n. 38/2000, che, tra l'altro, prevede che gli aggiornamenti dell'elenco di cui al citato articolo 139 sono effettuati, con cadenza annuale, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali su proposta della Commissione scientifica sopra richiamata; Visto il Dm 17.10.2005 e successive integrazioni e modificazioni di ricostituzione della Commissione scientifica al termine del primo quadriennio; Visto il Dm 14.1.2008, concernente «elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del Testo unico approvato con Dpr n. 1124/1965»; Vista la delibera n. 4 della Commissione scientifica, assunta in data 19.11.2009, concernente la

**Decreto 11 dicembre 2009**  
(G.U. 19 marzo 2010, n. 65)

**Oggetto:** Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo unico approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni

proposta di aggiornamento e revisione dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139 del Tu, approvato con il Dm 14 gennaio 2008;

Considerato che la Commissione scientifica, come indicato nella citata delibera e nella relativa relazione tecnica, ha ritenuto di dover procedere all'aggiornamento dell'elenco

con riferimento ai codici ICD10 e alle malattie relative ad alcuni agenti;

**Decreta:**

**Articolo 1**

È approvato, nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante, l'aggiornamento dell'elenco delle malattie di cui al decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo unico approvato con Dpr 30 giugno 1965, n. 1124.

**Articolo 2**

L'aggiornamento dell'elenco riguarda esclusivamente le voci della Lista I, gruppi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; la Lista II, gruppi 1 e 6 e la Lista III, gruppi 1 e 2.

**Il testo del comunicato**

**COMUNICATO 1° APRILE 2010 (G.U. 1° APRILE 2010, N. 76 - S.O. N. 66)**

**Oggetto:** Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni.


In calce al decreto 11 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 19 marzo 2010 si intende pubblicato il seguente allegato:

**Allegato**

omissis (il testo è consultabile in [www.guidaallavoro.ilsole24ore.com](http://www.guidaallavoro.ilsole24ore.com) nella sezione Provvedimenti).

**[www.guidaallavoro.ilsole24ore.com](http://www.guidaallavoro.ilsole24ore.com)**

**Il sito di riferimento  
per il mondo del lavoro**



**L'aggiornamento quotidiano sulle  
principali novità legislative,  
interpretative e giurisprudenziali  
in materia lavoristica.**